

MOZIONE n. 840

Oggetto: mozione in merito alle azioni a tutela dei lavoratori transfrontalieri per consentire la riattivazione dell'erogazione degli assegni familiari da parte delle Autorità della Confederazione Svizzera.

Il Consiglio regionale

premessato che

- dal 1° marzo 2022, è entrato in vigore l'Assegno unico e universale per i figli a carico, un sostegno economico erogato dall'INPS alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento – al ricorrere di determinate condizioni - dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. Tale misura sostituisce il bonus premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani), l'assegno di natalità (Bonus bebè) gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni;
- in Piemonte esistono numerosi lavoratori transfrontalieri che lavorano nel territorio della Svizzera;
- in base alla Legge federale Svizzera sugli Assegni Familiari, le persone che dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera hanno diritto a percepire gli assegni familiari cantonali a patto che percepiscano un reddito lordo mensile di 597 CHF o un lordo annuale di almeno 7'170 CHF;
- gli importi degli assegni variano in base ai Cantoni. Il tariffario minimo è di 200 CHF mensili per i figli fino ai 16 anni e di 250 CHF mensili per i figli in formazione scolastica o professionale fino ai 25 anni di età;
- la legge svizzera prevede la possibilità di richiedere gli assegni familiari anche per i figli residenti all'estero, pertanto i frontalieri possono accedervi alle stesse condizioni dei lavoratori residenti in Svizzera;

considerato che

- gli assegni familiari vengono concordati ai lavoratori dalle singole Casse di compensazione. In Svizzera esistono molti enti di questo tipo. La scelta della Cassa avviene da parte del datore di lavoro;
- gli accordi multilaterali sottoscritti dall'Italia e dalla Svizzera in materia di sicurezza sociale definiscono le regole di priorità in caso di cumulo di diritti. In particolare, in base all'articolo 68 comma 1 del Reg. CE n. 883/04:
lettera "a": «nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma»;
lettera "b": «nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato ai seguenti criteri secondari: [...] il luogo di residenza dei figli».

- L'articolo 68, comma 2 stabilisce poi il diritto per il frontaliere di percepire l'eventuale integrazione differenziale da parte del secondo Stato;
- il diritto agli assegni familiari svizzeri è come detto legato al criterio del contratto di lavoro, così come l'Assegno per il Nucleo Familiare dell'INPS che resterà in vigore fino al 28.02.2022. I due assegni nazionali erano dunque versati a "medesimo titolo";
 - per la ragione indicata nel punto precedente ha fino ad oggi trovato applicazione l'articolo 68, comma 1, lettera "b" del citato Reg. CE n. 883/04 secondo il quale i nuclei familiari dei frontalieri dovevano fare richiesta dell'ANF e procedere a richiedere l'assegno svizzero solo in un secondo momento che veniva pertanto concesso loro sotto forma di integrazione differenziale;

rilevato che

- da informazioni assunte anche attraverso le organizzazioni sindacali e i lavoratori interessati, le singole Casse di compensazione svizzere hanno preso atto dell'entrata in vigore in Italia prevista per il 1° marzo 2022 del nuovo "assegno unico e universale". Secondo la loro visione l'assegno unico e universale è una prestazione legata alla residenza ma viene al tempo stesso influenzata dalla presenza di un eventuale contratto di lavoro in Italia (questo in quanto l'assegno unico varierà in base all'ISEE). Pertanto, in ottemperanza alle succitate disposizioni europee (Reg. CE n. 883/04, art. 68, comma 1, lettere "a" e "b"), hanno richiesto che dal 1° marzo i frontalieri debbano rinnovare la domanda di assegni familiari in Svizzera;
- se il partner del frontaliere (l'altro genitore dei figli) lavora in Italia o percepisce la NASPI, allora l'altro genitore dovrà richiedere l'assegno unico in Italia. La Cassa di compensazione svizzera pagherà poi al frontaliere l'integrazione differenziale; se invece il partner del frontaliere è inoccupato (o anch'esso frontaliere), la Cassa di compensazione svizzera procederà a pagare l'assegno cantonale direttamente al frontaliere;
- in ottemperanza alle disposizioni europee, al fine di certificare l'importo pagato dall'INPS all'altro genitore, le Casse di compensazione svizzere richiedono per ciascun lavoratore alle sedi INPS territoriali la compilazione del modulo europeo E-411. Fino ad oggi questa procedura interessava un numero limitato di frontalieri, in quanto l'Assegno per il Nucleo Familiare dell'INPS spettava unicamente ai lavoratori dipendenti entro certe soglie di reddito (le quali molto spesso venivano superate dai nuclei familiari dei frontalieri in virtù degli stipendi svizzeri). Nonostante questo negli ultimi anni si sono spesso verificati ritardi cospicui per i lunghi tempi di risposta dell'INPS nel compilare i formulari (i quali peraltro vengono scambiati per posta cartacea, in quanto la piattaforma digitale prevista dall'UE non è stata ancora implementata). Questo ha provocato in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi se non per anni. Con l'avvento del nuovo assegno unico e universale lo scambio di dati interesserà un numero molto più elevato di persone. In base ai dati comunicateci dalle autorità elvetiche, soltanto in Ticino si passerà da circa 16.000 formulari ad oltre 38.000;
- per i lavoratori frontalieri ricompresi nella fattispecie di cui sopra, gli assegni familiari sono bloccati dal giorno di entrata in vigore dell'assegno unico e universale, in quanto non vi è una direttiva chiara riguardante i frontalieri emanata dalla sede centrale dell'INPS alle diramazioni locali, impedendo quindi l'elaborazione delle necessarie procedure e la necessaria comunicazione tra le sedi INPS locali e le casse di compensazione svizzere;

- rilevante è il disagio patito dai frontalieri che subiscono l'ingiusta sospensione degli assegni familiari, i quali contribuiscono con un fondamentale e dovuto sostegno ai bilanci domestici.

Per quanto sopra esposto

**impegna il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori componenti della
Giunta regionale**

ad attivarsi presso gli organi e le istituzioni locali e centrali preposte al fine di risolvere con urgenza la problematica e permettere al più presto l'erogazione degli assegni familiari e dei relativi arretrati agli aventi diritto.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 31 gennaio 2023*